

Legge regionale 15 aprile 2005 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

**Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.**

**Art. 3**

*(Modifiche alla legge regionale 53/1981)*

**1.** Alla legge regionale 53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** dopo il sesto comma dell'articolo 110 è aggiunto il seguente:

**<<6 bis.** La ridefinizione delle indennità di cui ai commi quinto e sesto spetta alla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento al personale di cui ai citati commi quinto e sesto funzionalmente dipendente dal Consiglio e, rispettivamente, dalla Giunta; in considerazione del fatto che l'attività del personale sopra menzionato è caratterizzata dalla massima flessibilità oraria e da un'organizzazione del tempo di lavoro non predeterminabile, la Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono decidere che le indennità sopra menzionate siano comprensive del lavoro straordinario.>>;

**b)** il numero 1) del primo comma dell'articolo 155 è sostituito dal seguente:

**<<1)** dal Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi o da un suo delegato, che lo presiede;>>;

**c)**

( ABROGATA )

(1)

Note:

**1** Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 6, lettera c), L. R. 23/2013